

**Riforme.** Dagli avvocati agli architetti giudizi discordanti sul nuovo contratto

# Negli studi prove tecniche di apprendista-praticante

Bellelli (Confprofessioni): «Modelli su misura per il settore»

**CONTRARIO**

**«Incentivi alle assunzioni non si addicono a questa materia»**

**POSSIBILISTA**

**«Doveroso retribuire l'attività, ma è necessario valutare caso per caso»**

**Elena Pasquini**

■ Il contratto d'apprendistato negli studi professionali è «una possibilità in più per il settore», purché esista un coordinamento «con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella disciplina del praticantato». Commenta così Elvira Bellelli, presidente di Confprofessioni Lazio, il debutto della norma del nuovo testo unico dell'apprendistato (Dlgs 167/2011) che consente l'applicazione del contratto ai praticanti. Possibilità recepita anche nel nuovo Ccnl di categoria. Con percorsi paralleli per normativa nazionale e regionale: la prima permette agevolazioni economiche (a livello di inquadramento), contributivo (sgravi Inps e Inail) e normativo (esclusione del computo dei limiti numerici apprendisti/dipendenti) mentre il nuovo regolamento della Regione Lazio stanziava 30 milioni per la formazione.

«L'assetto previsto rappresenta uno strumento fondamentale per il passaggio tra periodo formativo e lavoro», aggiunge Bellelli. Un meccanismo ben congeniato che avrebbe bisogno di modelli su misura del settore professionale, per elaborare i quali Confprofessioni dà ampia disponibilità. Pur considerandolo «quasi una "pro-

va tecnica" di contratto unico», Adalberto Bertucci, presidente del Consiglio provinciale di Roma dei Consulenti del lavoro, ritiene «che il periodo di praticantato sia immediatamente sovrapponibile con formale rapporto di lavoro subordinato».

Riflessioni condivise da altri ordini capitolini, favorevoli all'introduzione di questo strumento, ma insieme dubbiosi sulle reali possibilità attuative nei propri settori di competenza. «Potrebbe essere una soluzione per inquadrare chi ha finito la pratica obbligatoria e vuole mantenere un rapporto con lo studio in attesa della vincita del concorso», riflette Maurizio D'Errico, presidente del Consiglio notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri.

«Doveroso corrisponde una retribuzione - afferma Luigi Lucchetti, consigliere dell'ordine dei commercialisti di Roma - quando, caso non infrequente, il rapporto si evolve. Però c'è bisogno di una verifica in concreto, caso per caso». Tanto più che il regime fiscale per le nuove partite Iva previsto dal Dl liberalizzazioni amplificherà la tendenza ad avere "nell'orbita" dello studio i ragazzi più in gamba, attraverso questo canale.

Contratto non compatibile con l'esercizio della pratica nella professione forense. «L'avvocato che prende con se un tirocinante - spiega Rodolfo Murra, consigliere segretario dell'Ordine degli avvocati - non è assolutamente un datore di lavoro ma un maestro, nel senso più nobile del termine. Incentivi all'assunzione non si addicono a questa materia».

Aperture arrivano invece da parte degli architetti, che dalla presenza di un numero di "dipendenti" congruo traggono vantaggio nelle gare pubbliche. «L'interesse a verificare se e come utilizzare questo strumento c'è», rimarca Amedeo Schiattarella, presidente dell'Ordine degli architetti romani. «Bisognerebbe fare in modo che permanesse anche dopo il periodo d'apprendistato - continua Schiattarella -, incentivando la stabilizzazione in modo commisurato alle esigenze del mercato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

